

REGOLAMENTO (CE) N. 2137/98 DELLA COMMISSIONE**del 5 ottobre 1998****relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera del Portogallo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2635/97 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,
considerando che il regolamento (CE) n. 62/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, che stabilisce, per il 1998, talune misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche della zona di regolamentazione definita dalla convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordoccidentale ⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1998;
considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;
considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo hanno esaurito il contingente assegnato per il 1998; che il Portogallo ha

proibito la pesca di questa popolazione a partire dal 4 settembre 1998; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguite da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo abbiano esaurito il contingente assegnato al Portogallo per il 1998.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque della zona NAFO 3M eseguita da parte di navi battenti bandiera del Portogallo o registrate in Portogallo è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 4 settembre 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 1998.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 12 del 19. 1. 1998, pag. 121.